



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Le novità del c.d. DL “Proroghe Fisco” (DL 29 settembre 2023, n. 132)

(Circolare n. 19 del 10 ottobre 2023)

Indice

1. Premessa	3
2. Novità in tema di proroghe fiscali	3
2.1. Proroga per la rideterminazione del valore delle crypto-attività (art. 2)	3
2.2. Rimessione in termini dei versamenti dei soggetti nei Comuni lombardi (art. 3)	4
2.3. Proroga dei termini per le operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice (art. 4)	4
2.4. Proroga dei termini finanziari (art. 6)	5
2.5. Crediti d'imposta energia e gas I e II trimestre 2023 - Anticipo del termine per l'utilizzo (art. 7)	5
3. Altre novità	6
3.1. Proroga dei termini per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa (art. 1)	6
3.2. Proroga dei termini in materia di lavoro agile (art. 8)	6
3.3. Proroga dei termini in materia di amministrazione straordinaria (art. 15)	7

1. Premessa

Sulla G.U. 29.9.2023 n. 228, è stato pubblicato il DL 29.9.2023 n. 132 (c.d. DL "Proroghe Fisco"), contenente disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini normativi e versamenti fiscali.

Il decreto si compone di 17 articoli, è entrato in vigore il 30.9.2023 e deve essere convertito in legge entro il 28.11.2023.

Tra le principali novità si segnalano:

- il differimento del termine per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa;
- la rimessione in termini dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti interessati dagli eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia scaduti nel periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023;
- la proroga dei termini relativi alle operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice;
- l'anticipazione del termine per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023;
- la proroga del termine per i contribuenti in regime forfetario per la comunicazione delle informazioni relative all'attività per il periodo d'imposta 2021 (quadro RS del modello REDDITI PF);
- la proroga del termine per operare l'attività lavorativa in *smart working* per i lavoratori del settore pubblico e privato c.d. "fragili".

2. Novità in tema di proroghe fiscali

2.1. Proroga per la rideterminazione del valore delle crypto-attività (art. 2)

Sono prorogati dal 30.9.2023 al 15.11.2023 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva delle crypto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito in legge di bilancio di bilancio 2023.

In sostanza, si tratta della proroga del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva del 14% necessaria per la rideterminazione opzionale del valore delle crypto-attività.

Applicazione dell'imposta sostitutiva

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su crypto-attività di cui alla lett. c-*sexies*) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ex art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

Il regime opzionale può riguardare "ciascuna crypto-attività" posseduta e la base imponibile dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle crypto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023.

Versamento dell'imposta sostitutiva

A seguito dell'introduzione della proroga in argomento, l'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:

- in un'unica soluzione, entro il 15.11.2023;
- in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

L'imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.

In merito, la ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 36 ha appositamente istituito il codice tributo "1717" denominato "Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale - articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

2.2. Rimessione in termini dei versamenti dei soggetti nei Comuni lombardi (art. 3)

Viene stabilito che i soggetti che alla data del 4.7.2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia dal 4.7.2023 al 31.7.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri 28.8.2023 (pubblicata sulla G.U. 8.9.2023 n. 210) possono effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, i cui termini sono scaduti nel suddetto periodo:

- in un'unica soluzione, entro il 31.10.2023;
- senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non saranno in ogni caso restituite le somme già versate, anche maggiorate da eventuali sanzioni e interessi per versamento tardivo (es. in caso di ravvedimento operoso).

2.3. Proroga dei termini per le operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice (art. 4)

Viene stabilita la proroga al 30.11.2023 dei termini relativi alle operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice di cui all'art. 1 co. 100-105 della L. 197/2022.

Regime fiscale agevolato

La disciplina prevede un regime fiscale agevolato, a condizione che le operazioni siano realizzate, con i relativi atti, entro i termini previsti.

Relativamente all'imposizione sui redditi, il beneficio fiscale in capo alla società riguarda:

- la tassazione e la modalità di calcolo delle plusvalenze realizzate sui beni agevolabili. Sulle stesse è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% (elevata al 10,5% se la società è di comodo per almeno due periodi di imposta sugli ultimi tre), la cui base imponibile è costituita dal differenziale tra il valore normale (o valore catastale per gli immobili) e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni;
- la tassazione delle riserve in sospensione d'imposta, annullate per effetto dell'assegnazione o della

trasformazione, assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%.

Proroga al 30.11.2023 dei termini per l'effettuazione degli atti e per il versamento delle imposte sostitutive

La proroga interessa i termini di perfezionamento delle operazioni agevolate e i termini di versamento delle imposte sostitutive.

Al citato art. 1 co. 100 della L. 197/2022 le parole "*30 settembre 2023*" sono, infatti, sostituite con le parole "*30 novembre 2023*" e l'art. 1 co. 105 (primo periodo) della L. 197/2022 è sostituito stabilendo ora che "*le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023*", in luogo dei precedenti termini che disponevano il versamento del 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.9.2023 e la restante parte entro il 30.11.2023. I nuovi termini di versamento interessano tutte le operazioni agevolate realizzate, coinvolgendo anche quelle, eventualmente, già realizzate entro il previgente termine, ma solo con riferimento alle imposte sostitutive.

Il differimento dei termini non riguarda le altre imposte indirette (IVA, imposta di registro e ipotecarie e castali), il cui versamento dovrà avvenire secondo le modalità (e i termini) ordinariamente previsti. Nessuna proroga, inoltre, è prevista per il versamento delle ritenute sui dividendi in natura che emergono a seguito dell'assegnazione.

2.4. Proroga dei termini finanziari (art. 6)

Viene disposto il differimento al 30.11.2024 del termine per comunicare le informazioni relative all'attività svolta nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d'imposta 2021) da parte di imprenditori e professionisti in regime forfetario (*ex* L. 190/2014).

Nel testo della norma è specificato che il rinvio tecnico è giustificato dalla necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario con i principi della legge di delega fiscale (L. 9.8.2023 n. 111), in materia di concordato preventivo biennale.

La disposizione agevola soprattutto i contribuenti che hanno ricevuto comunicazioni di *compliance* per omissioni nella compilazione del quadro RS (provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2023 n. 325550), i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni.

2.5. Crediti d'imposta energia e gas I e II trimestre 2023 - Anticipo del termine per l'utilizzo (art. 7)

Viene anticipato dal 31.12.2023 al 16.11.2023 il termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 (art. 1 co. 7 della L. 197/2022 e art. 4 del DL 34/2023), riducendo quindi il periodo per la fruizione. Tali crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti ordinari alle

compensazioni, entro il nuovo termine del 16.11.2023.

Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati"), il cessionario può utilizzare tali crediti in F24 sempre entro il medesimo termine del 16.11.2023.

3. Altre novità

3.1. Proroga dei termini per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa (art. 1)

Viene disposto il differimento al 31.12.2023 del termine per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 64 co. 3 del DL 73/2021 (conv. in L 106/2021).

La proroga interessa le seguenti categorie di soggetti c.d. prioritarie:

- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Sul piano oggettivo, la possibilità di accedere al Fondo di garanzia per la prima casa è subordinata dall'art. 64 co. 3 del DL 73/2021 alla duplice condizione che:

- ciascuno dei richiedenti la garanzia, riconducibili alle categorie prioritarie sopra elencate, sia munito di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- la richiesta di accesso al Fondo interessi finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all'80%.

Al ricorrere dei predetti presupposti, soggettivi e oggettivi, la misura massima della garanzia concedibile è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Proroga della garanzia per i finanziamenti con TEG superiore al TEGM

Viene differito al 31.12.2023 anche il termine di cui all'art. 64 co. 3 secondo periodo del DL 73/2021.

Fino al 31.12.2023, sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando – fermi i requisiti di cui sopra e nel rispetto di determinate condizioni – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM).

3.2. Proroga dei termini in materia di lavoro agile (art. 8)

Viene disposta la proroga dei termini per il diritto al lavoro agile (c.d. "*smart working*") per i c.d. "lavoratori fragili".

In particolare, la norma proroga, dal 30.9.2023 al 31.12.2023, il termine di cui all'art. 1 co. 306 della L. 197/2022 concernente il diritto allo *smart working* per i lavoratori del settore pubblico e privato c.d.

“fragili”, come individuati dal DM 4.2.2022.

3.3. Proroga dei termini in materia di amministrazione straordinaria (art. 15)

In materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il disposto proroga il termine massimo di scadenza del programma del commissario straordinario – pari a 12 o 24 mesi ai sensi dell’art. 4 co. 4-*septies* del DL 347/2003 conv. L. 39/2004 – fino ad ulteriori 24 mesi se è pendente un contenzioso sulla validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, adottato d’ufficio o su istanza del commissario *ex art. 4 co. 4-ter* del DL 347/2003.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 co. 4-*ter* del DL 347/2003 conv. L. 39/2004, nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi.

Il successivo co. 4-*septies* dispone, altresì, che, per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del co. 4-*ter* e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il suddetto termine, il Ministro può disporre con le medesime modalità un’ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, questa non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l’utile prosecuzione dell’esercizio d’impresa.